

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili

(2007/37/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo sul commercio dei prodotti tessili con l'Ucraina.
- (2) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a partire dal 1° gennaio 2007, fatta salva la necessaria reciprocità.
- (3) L'accordo proposto dovrebbe essere firmato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina che proroga e modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina sul commercio dei prodotti tessili.

Articolo 2

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione. L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere del 1° gennaio 2007 in attesa che siano espletate le procedure per la sua convenzione e fatta salva la necessaria reciprocità di applicazione provvisoria da parte ucraina.

Articolo 3

La Commissione può, secondo le procedure di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari da paesi terzi ⁽¹⁾, adottare le misure previste al punto 6 dello scambio di lettere firmato il 19 dicembre 2000 ⁽²⁾ e che consistono nel ripristinare il regime contingentale vigente nel 2000 qualora l'Ucraina non applichi le aliquote tariffarie di cui al paragrafo 2.2 dell'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8)

⁽²⁾ GU L 16 del 18.1.2001, pag. 3.